



COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 53 Del 14-09-2012

Oggetto: Regolamento IMU. Modifica ed integrazioni.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta **Pubblica** con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Alla Seconda convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

AUFIERO ANTONIO	P	CAPONE ANGELO	P
PANZA MASSIMO	P	PISANO RAFFAELE	P
SCANNELLA NICOLINA	P	GUARCIARIELLO ANTONIO	P
PETRUZZIELLO MARCO	P	GALDO GERARDO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Ordinaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.11 "Potenziamento dell'ufficio tributi" del Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2012 previsto dal comma 6 dell'art. 14 D.Lgs n. 23/2011 che recitava testualmente "*è confermata la potestà regolamentare degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 Dlgs 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*".

DATO ATTO che il D.L. 16/2012 come modificato dall'art.4 della Legge di conversione n. 44/2012, ha letteralmente cancellato il richiamo espresso che l' art. 14 L. n. 23/2011 faceva all'art. 59 D.Lgs n. 446/1997.

RITENUTO che la cancellazione del richiamo all'art. 59, impedisce all'Ente locale di regolamentare forme incentivanti per i dipendenti in riferimento all'IMU.

VISTO il D.L. 16/2012

VISTO il Dlvo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Myriam Feleppa

Il consigliere **SCANNELLA NICOLINA** propone di eliminare il 4° comma dell'articolo 6 del regolamento laddove si legge "Si applica l'aliquota agevolata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli)omissis" in quanto trattasi di ipotesi non prevista dalla vigente normativa.

GALDO GERARDO conferma che mentre questa ipotesi era prevista nel vecchio regolamento ICI, oggi la legge non lo prevede più.

Il Sindaco pone a votazione la proposta del consigliere Scannella Nicolina, ossia di eliminare il 4° comma dell'articolo 6 del regolamento IMU ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta formulata dal Sindaco

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

Di accogliere la proposta del consigliere Scannella Nicolina, ossia di eliminare dal regolamento IMU il 4° comma dell'articolo 6 laddove si legge "Si applica l'aliquota agevolata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli)omissis" in quanto trattasi di ipotesi non prevista dalla vigente normativa.

Il Sindaco pone altresì a votazione la proposta posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 14-09-2012 COMUNE DI PRATOLA SERRA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Modificare il Regolamento IMU eliminando l'art.11 .
- 3) di riapprovare il Regolamento IMU nella sua interezza con la modifiche apportate
- 4) di inviare la presente deliberazione, relativa alle modifiche del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e il Regolamento modificato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. _____
del _____**

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	
Art. 2	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	
Art. 3	Base imponibile delle aree fabbricabili	
Art. 4	Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	
Art. 5	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili	
Art. 6	Esenzioni e altre forme di agevolazione	
Art. 7	Versamenti ed interessi	
Art. 8	Rimborsi e compensazione	
Art. 9	Istituti deflattivi del contenzioso	
Art. 10	Riscossione coattiva	
Art. 11	Eliminato	
Art. 12	Sanzioni ed interessi	
Art. 13	Contenzioso	
Art. 14	Rinvio	
Art. 15	Entrata in vigore	

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pratola Serra (prov. di AV) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
- 2) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pratola Serra (prov. di AV).

ART. 2

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
- 2) L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
- 3) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- 4) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

ART. 3

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico vigente.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4) Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
- 5) Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 4

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 14-09-2012 COMUNE DI PRATOLA SERRA

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

- 1) Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
- 2) Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'esenzione per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. L'esenzione è concessa a condizione che:
 - il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
- 3) La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
- 4) La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
 - la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
 - la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;

- copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

ART. 5

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 e succ.modd.e integrazioni.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b-c-d-e-f-h ed i del decreto legislativo n.504 del 1992;
3. Si applica l'aliquota agevolata alle abitazioni locate. Per l'applicazione dell'agevolazione il proprietario degli immobili locati deve presentare presso l'ufficio tributi del Comune il contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza della prima rata dell'anno in cui è richiesta l'agevolazione.
4. Eliminato
5. La cessazione delle condizioni di diritto e di fatto che hanno permesso la fruizione delle agevolazioni deve essere comunicata tempestivamente al Comune ed ha effetto immediato.

ART. 7

VERSAMENTI ED INTERESSI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 14-09-2012 COMUNE DI PRATOLA SERRA

- 1) Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
- 2) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
- 3) I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
- 4) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.
- 5) Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

- 6) Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

ART. 8

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi previsti dalla legge.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 (articolo 25 della legge n. 289 del 2002) per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Per le aree successivamente divenute inedificabili compete il rimborso dell'imposta pagata per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area, comunque per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno cinque anni. Il rimborso compete a seguito di presentazione di specifica domanda da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di in edificabilità. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo che costituisce il vincolo sia divenuto definitivo.

ART.9

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

ART. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata o in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 .

ART.11

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Eliminato

ARTICOLO 12

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18-dicembre 1997 e s.m.i.

Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 13 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 14 RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 14-09-2012 COMUNE DI PRATOLA SERRA

attuazione anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 25-09-2012 per 15 giorni consecutivi

Addì 25-09-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 14-09-2012 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

Addì 25-09-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva